

(N. 6-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato il 1° dicembre 1976 dalla 7^a Commissione permanente (Pubblica istruzione, Antichità e belle arti, Ricerca scientifica, Spettacolo e sport) — di alcune disposizioni

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 6

(« Norme per la direzione amministrativa delle Università e degli Istituti del ruolo di dirigenti di ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore »)

d'iniziativa dei senatori ROSA, MEZZAPESA, GIOVANNIELLO e BUSSETI

assorbito, nelle parti non stralciate, nel disegno di legge n. 156 (« Norme sulla direzione amministrativa delle università »)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (Malfatti)

di concerto col Ministro delle Finanze (Stammati)

approvato, in sede deliberante, dalla Commissione nella data predetta

Istituzione del ruolo dei dirigenti di ragioneria
delle Università e degli Istituti di istruzione superiore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aggiunto il seguente quadro:

QUADRO H. — Dirigenti di Ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente Superiore	16 (a)	Dirig. Rag. I Cl.	16
E	Primo Dirigente	41 (a)	Dirig. Rag. II Cl.	41

(a) pari a quelli previsti per i Dirigenti amministrativi di cui al Quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato in base alla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Eventuali aumenti di posti che dovessero verificarsi in avvenire al quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, verranno estesi, di pari consistenza, anche al presente quadro H.

Art. 2.

Le Segreterie delle Università ed Istituti di istruzione superiore vengono denominate Amministrazioni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Le Amministrazioni delle Università e degli Istituti di istruzione superiore vengono ordinate in due gruppi di funzioni, dei quali uno per la direzione, l'assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa ed un altro per la gestione economico-finanziaria e per la contabilità. Alla direzione del primo gruppo di funzioni è preposto un dirigente am-

ministrativo ed alla direzione del secondo gruppo è preposto un dirigente di ragioneria. Per entrambi i casi si prescinde dalle qualifiche e possono essere nominati dirigenti *a latere*.

Art. 3.

Al Ministero della pubblica istruzione possono essere assegnati, con le funzioni di cui all'articolo 3 del provvedimento recante « Norme sulla direzione amministrativa delle università », oltre ai cinque dirigenti di cui al richiamato articolo del provvedimento stesso, anche cinque dirigenti di ragioneria delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, ai funzionari che alla data di entrata in vigore espletano le effettive funzioni di Direttore di ragioneria, è riconosciuta la qualifica di dirigente. Di conseguenza vengono inquadrati nel ruolo di cui al precedente articolo 1, rispettando l'ordine in ruolo e la anzianità.

In via transitoria ed in deroga all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fino al 31 dicembre 1978, i funzionari in attività che nel frattempo raggiungono la qualifica richiesta, sono inquadrati nella qualifica di dirigente, purchè svolgano le relative mansioni, anche in soprannumero agli organici. I soprannumeri sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze.